

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 799**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori SILVESTRI, DONATI, SODANO, NEGRI,  
PETERLINI, DE PETRIS, TIBALDI, PALERMI, MANZELLA,  
PECORARO SCANIO e SCALERA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2006**

---

Norme per la tutela degli animali

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nella XIV legislatura sei atti hanno peggiorato le condizioni degli animali nel nostro Paese. Si tratta della possibilità di concedere a livello regionale deroghe alla caccia a specie protette dalla legislazione europea; del via libera alla caccia agli ungulati anche al di fuori delle regole fissate dalla legge in materia; della demolizione del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, relativo alla custodia degli animali nei giardini zoologici avendo fra l'altro cancellato il termine per la presentazione delle domande delle strutture di detenzione e, quindi, della relativa autorizzazione (per questo rischiamo l'apertura di un procedura d'infrazione per violazione della direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999); della cancellazione dei divieti di allevamenti particolarmente cruenti come quello che prevede l'ingozzamento forzato di anatre ed oche e quello dei visoni per pellicce previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001,

n. 146. Per quest'ultimo punto, già un ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica (il 22 febbraio 2005 in Commissione 0/3294/1/1 a ed in Aula G1) impegnava il precedente Governo a ristabilire le precedenti condizioni. Anche il nuovo Governo, come si legge alla pagina 153 del Programma «Per il bene dell'Italia», si impegna a prendere precisi impegni in materia.

Con questo atto trasversale permettiamo di riprendere la prossima auspicata legislazione a tutela degli animali dove precedenti Parlamenti e Governi erano arrivati, senza peggioramenti, nonché di riallinearci ad altri Paesi europei che da anni vietano condotte simili (Inghilterra, Olanda, Svezia, Austria per esempio). Tutto questo in favorevole quadro, peraltro contrassegnato dalla presentazione, per la prima volta, di un Programma d'azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-2010, da parte della Commissione di Bruxelles.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Protezione della fauna selvatica)*

1. La legge 3 ottobre 2002, n. 221, è abrogata.

2. Il comma 5 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato.

## Art. 2.

*(Protezione degli animali nei giardini zoologici)*

1. Il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 192, è abrogato.

2. Il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2006, è abrogato.

## Art. 3.

*(Protezione degli animali negli allevamenti)*

1. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

2. L'articolo 39-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006,

n. 51, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla medesima data riacquistano efficacia le disposizioni di cui al numero 22 dell'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge.